

Regolamento interno di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali - CAL - ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali".

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Il Consiglio delle Autonomie Locali.

1. Il Consiglio delle Autonomie Locali, secondo quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto della Regione del Veneto e dalla Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali", è organo di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e di cooperazione fra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi della Legge n. 131/2003, art. 7, comma 8, è anche soggetto di intermediazione tra le autonomie locali e Corte dei Conti.
3. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio delle Autonomie Locali, di seguito CAL, come previsto dall'articolo 15 della Legge regionale n. 31/2017.
4. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale del Veneto. Quando ricorrano comprovate esigenze, la decisione di tenere riunioni presso altra sede istituzionale può essere assunta con deliberazione motivata dall'Ufficio di presidenza.

Art. 2 - Approvazione e revisione del regolamento interno.

1. Il Regolamento interno del CAL è approvato dall'assemblea, su proposta dell'Ufficio di presidenza, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale e alla Giunta regionale per la formulazione, entro dieci giorni successivi, di osservazioni utili a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni del CAL, del Consiglio regionale e della Giunta regionale. In tal caso il CAL si esprime sulle modifiche proposte con una seconda deliberazione.
2. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet del CAL.
3. L'Ufficio di presidenza o ciascun componente dell'assemblea può proporre modifiche e integrazioni al Regolamento. Le modifiche e le integrazioni sono approvate con le modalità di cui al comma 1.

Art. 3 - Costituzione, durata in carica, decadenza e surroga.

1. Il CAL è costituito entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale con decreto del Presidente del Consiglio regionale sulla base delle designazioni e i nominativi degli eletti pervenuti e dura in carica per l'intera legislatura.

2. I componenti sono immessi nell'esercizio delle loro funzioni a decorrere dalla prima seduta del CAL e restano in carica sino alla nomina dei loro successori.

3. I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica rivestita presso l'ente di provenienza.

4. I componenti hanno l'obbligo di intervenire alle attività del CAL. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dell'assemblea o dell'ufficio di presidenza, se membro di quest'ultimo, il componente di diritto o eletto decade automaticamente, salvo comprovati motivi di salute o motivato impedimento.

5. La decadenza è dichiarata dall'Ufficio di presidenza del CAL che informa il Presidente del Consiglio regionale il quale provvede alla surroga conformemente a quanto stabilito dalla legge regionale 31/2017.

Art. 4 - Seduta di insediamento del CAL.

1. La seduta di insediamento del CAL è convocata all'inizio di ogni legislatura dal Presidente del Consiglio regionale ed è presieduta dal componente più anziano di età del CAL. Nella seduta di insediamento, il CAL elegge fra i suoi membri il Presidente, l'Ufficio di Presidenza e il Vicepresidente.

2. La convocazione di cui al comma 1, è disposta almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta ed è comunicata ai componenti del CAL per via telematica; la stessa è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sul sito del CAL.

3. In caso di mancata elezione nella seduta di insediamento del Presidente, e fino alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, assume la presidenza provvisoria del CAL il componente più anziano di età e svolge le funzioni di vicepresidente il più giovane di età.

Art. 5 - Assenze e congedi

1. I congedi possono essere richiesti al Presidente del CAL per malattia, gravi motivi di famiglia o motivato impedimento.

2. Le cause di assenza sono documentate mediante autocertificazione nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

3. I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio dato dal Presidente del CAL all'inizio della seduta. Nel caso di opposizione il CAL delibera senza discussione.

Art. 6 - Deleghe

I componenti di diritto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 31/2017 possono delegare a rappresentarli, di volta in volta o in via permanente, amministratori dei rispettivi enti nelle singole sedute dell'Assemblea.

La delega di cui al comma 1 è presentata tramite posta elettronica prima dell'inizio della seduta ovvero in forma scritta in apertura della stessa.

I presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali possono delegare un membro, dell'associazione medesima, a rappresentarli di volta in volta o in via permanente nelle singole sedute dell'Assemblea.

La delega non è ammessa per gli altri membri CAL.

CAPO II

Organi del CAL

Art. 7 - Presidente del CAL

1. Le sedute del CAL sono presiedute dal Presidente del Consiglio, eletto dallo stesso Consiglio tra i suoi componenti.

2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei componenti di diritto e dei componenti elettivi dell'Assemblea. Qualora la votazione risulti infruttuosa per il mancato raggiungimento del quorum prescritto, si fa luogo ad una seconda votazione tra i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

3. Il Presidente rappresenta il CAL ed è garante della sua autonomia, dirige e coordina le sedute ed i lavori dello stesso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto regionale, dalla l.r. n.31/2017 e dal presente Regolamento.

4. Il Presidente, in particolare:

- a) presiede e convoca il CAL, organizza i lavori secondo il metodo della programmazione; fissa l'ordine del giorno; dirige e modera la discussione concedendo la facoltà di parola; assicura il regolare esercizio delle sedute e l'osservanza del regolamento; pone questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.
- b) attesta l'avvenuta approvazione da parte del CAL delle proposte di iniziativa legislativa, dei pareri e dei documenti.
- c) convoca, presiede e sovrintende l'Ufficio di presidenza e garantisce l'informativa, di norma per via telematica, ai membri del CAL sull'attività dell'Ufficio di presidenza.
- d) assicura il buon andamento dell'amministrazione interna del CAL.
- e) svolge funzione di raccordo e cura i rapporti con la presidenza del consiglio regionale, le commissioni consiliari e la giunta.
- f) cura i rapporti con gli organi della regione, con gli enti locali e con gli altri enti e soggetti rappresentativi del territorio.
- g) esercita tutte le funzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti.
- h) sottoscrive le intese e gli accordi ai sensi degli articoli 9 e 10 della l.r. n. 31/2017

5. Il Presidente nella sua attività è coadiuvato dagli altri membri dell'Ufficio di presidenza.

6. Il Presidente decade dalle sue funzioni per dimissioni e nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica istituzionale ricoperta. In tali casi si procede all'elezione del nuovo presidente nel rispetto e con le modalità di cui al comma 2.

Art. 8 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo tra i quattro componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti; risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei componenti di diritto e dei componenti elettivi dell'Assemblea.

2. Qualora la votazione risulti infruttuosa per il mancato raggiungimento del quorum prescritto, si fa luogo ad una seconda votazione tra i due candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

3. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo sia del Presidente che del Vicepresidente, la presidenza delle sedute del CAL è assunta, limitatamente alla durata dell'assenza o dell'impedimento, dal componente più anziano di età.

Art. 9 - Ufficio di presidenza

1. Nella seduta di insediamento, subito dopo l'elezione del Presidente è costituito l'Ufficio di presidenza. L'Ufficio di presidenza è composto da quattro membri di cui due individuati tra i componenti di diritto e due tra i componenti di nomina elettiva.

2. I componenti dell'Ufficio di presidenza sono nominati a scrutinio segreto, con voto limitato a quattro nominativi; risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei componenti del CAL. Qualora la votazione risulti infruttuosa per il mancato raggiungimento del quorum prescritto per ciascun candidato, si fa luogo ad una seconda votazione tra i due candidati, per ciascuna categoria, che abbiano raggiunto il maggior numero di voti. Risultano eletti i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

3. L'Ufficio di presidenza in particolare:

a) determina il programma di lavoro del Consiglio e coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività del Consiglio stesso nonché nella predisposizione del calendario delle riunioni e dell'ordine del giorno delle sedute;

b) nomina i componenti dell'assemblea in composizione variabile ai sensi dell'art. 11;

c) esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente comprese quelle attinenti all'interpretazione del regolamento ed esercita le altre funzioni ad esso attribuite dal CAL;

d) esprime parere sugli schemi di atti regolamentali ed amministrativi di competenza della Giunta regionale che hanno rilevanza per gli enti locali entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine si procede indipendentemente dalla acquisizione del parere.

4. L'ufficio di presidenza, nel caso in cui il CAL tratti argomenti di rilevanza per le autonomie funzionali può invitare a partecipare alle sedute del CAL, senza diritto di voto:

- a) due rappresentanti delle Università del veneto, scelti secondo le modalità individuate dall'ordinamento universitario;
- b) il presidente di Unioncamere del Veneto ovvero un rappresentante di una Camera di commercio del Veneto interessata ai provvedimenti in esame;
- c) un rappresentante per ciascuna ulteriore autonomia funzionale individuata dall'Ufficio di presidenza del CAL.

5. L'Ufficio di presidenza del CAL può invitare a partecipare alle sedute del CAL, senza diritto di voto, altri soggetti in rappresentanza di specifiche aree territoriali o che risultino maggiormente rappresentativi della realtà veneta in relazione agli argomenti da trattare nella seduta.

6. L'Ufficio di presidenza in caso di urgenza, può esprimere pareri con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, su iniziativa del Presidente del CAL. Di tali pareri viene data tempestiva comunicazione ai componenti del CAL.

7 L'ufficio di presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

8. Di ogni seduta dell'Ufficio di presidenza si redige verbale riassuntivo approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, all'inizio della seduta successiva.

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea esprime parere obbligatorio sulle materie dell'articolo 6 comma 2 della legge 31/2017 ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 6,7,9 e 10 oltre a quelle previste da altre leggi e regolamenti.

2. L'Assemblea delibera di norma in seduta plenaria.

3. L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, dello Statuto della Regione del Veneto e secondo quanto disposto dalla Legge regionale n. 31/2017 agli articoli 2, comma 5, e 11, comma 4, può operare in composizione variabile, purché siano rappresentate le competenze e le aree territoriali concretamente interessate ai provvedimenti in discussione con le modalità di cui all'articolo 11.

Art. 11 - Assemblea in composizione variabile.

1. L'Ufficio di presidenza può costituire Commissioni che rappresentano l'Assemblea in forma variabile secondo quanto disposto dallo Statuto della Regione e dalla Legge istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Alle Commissioni di cui al comma 1, che possono essere costituite ad hoc per un particolare atto o per rappresentare l'Assemblea per categorie di atti rientranti in uno o più settori, è attribuita la funzione deliberante o redigente.

3. Della costituzione è data comunicazione immediata ai componenti del CAL. Qualora dieci componenti lo richiedano entro le successive ventiquattro ore la funzione deliberante resta attribuita al CAL.

4. I pareri rilasciati dal CAL in forma variabile, oltre ad eventuale documentazione prodotta, è data tempestiva comunicazione ai tutti i componenti del CAL.

5. Delle riunioni delle commissioni è redatto verbale.

CAPO III

Funzionamento del Consiglio

Art. 12 - Convocazione e sedute.

1. L'Assemblea, è convocata dal Presidente con modalità telematica. La convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta, la data, l'ora e il luogo della stessa.

2. La convocazione è comunicata ai membri del CAL unitamente alla documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta.

3. In caso di urgenza la convocazione avviene almeno quarantotto ore prima della seduta.

4. L'Assemblea si riunisce in ogni caso in seduta plenaria su richiesta motivata di almeno dieci componenti.

5. La convocazione è trasmessa inoltre ai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2 della Legge regionale 31/2017.

Art. 13 - Sedute e deliberazioni.

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Si considerano partecipanti al voto i membri che esprimono parere favorevole o contrario nonché coloro che si astengono. In caso di parità di voti favorevoli o contrari, la proposta si intende non approvata. I voti di coloro che si astengono si computano con i voti contrari.

3. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvi i casi in cui il Regolamento preveda il voto a scrutinio segreto o quando ne facciano richiesta motivata almeno 5 componenti.

4. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

5. Di ogni seduta dell'Assemblea si redige il resoconto stenografico e verbale sommario.

Art. 14 - Forma e termini dei pareri

1. I pareri sono redatti per iscritto.

2. L'Assemblea esprime i pareri di propria competenza entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo istanza motivata di proroga per un ulteriore termine di quindici giorni, ovvero entro il

termine di quindici giorni nel caso di proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di natura finanziaria.

3. La proroga è richiesta dal Presidente, dall'ufficio di presidenza o da almeno un terzo dell'Assemblea.

Art. 15 - Struttura di supporto

1. La struttura di supporto, istituita presso il Consiglio regionale cura e sovrintende alle funzioni di segreteria del CAL nella programmazione e nello svolgimento dei lavori; assiste il Presidente e l'Ufficio di presidenza; cura la ricezione e la trasmissione degli atti; cura la convocazione delle sedute; redige il verbale della seduta del CAL e dell'Ufficio di presidenza.

2. Il Presidente può stipulare accordi con la Giunta regionale e altri organismi rappresentativi nel territorio per garantire l'assistenza e il supporto tecnico e giuridico per l'esercizio delle proprie funzioni.

Disposizioni finali

Art. 16 - Pubblicità e trasparenza

1. Sul sito internet del CAL vengono pubblicate le notizie relative alle attività dell'organo, gli atti di competenza e gli aggiornamenti in merito alla sua composizione.

2. Sono altresì pubblicate schede sintetiche per ogni consigliere, contenenti, tra l'altro, l'elenco di tutte le cariche ricoperte all'interno del consiglio e in altri enti e il numero di presenze nelle sedute del Consiglio.

3. Annualmente viene redatto, dagli uffici, un riepilogo delle attività svolte dal CAL.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente ente dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento interno del Consiglio regionale.
